COMMISSIONI RIUNITE

AGRICOLTURA E FORESTE (XI)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

VI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DE MARIA**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 63

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

BARTOLE, DE MARZI FERNANDO ed altri: Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (*Testo unificato, modificato dalle Commissioni permanenti riunite VIII e XI del Senato*) (594-718-*B*) 63

PRESIDENTE 63, 65

ALBONI 65

BARTOLE 64

BASILE 65

DE LEONARDIS 64

GASCO, *Relatore per la XIV Commissione* 64

SPONZIELLO 65

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 65

Votazione segreta:

PRESIDENTE 74

La seduta comincia alle 10,20.

ALESSI CATALANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per il provvedimento in discussione i deputati Fracassi, Azzano, Nucci, Rampa, Biagioni, sostituiscono rispettivamente i deputati Bonomi, Ceruti Carlo, Negrari, Radi, Rinaldi.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bartole ed altri: Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari *(Testo unificato modificato dalle Commissioni permanenti riunite VIII e XI del Senato)* (594-718-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bartole, De Marzi Fernando, Berloffa, De Leonardis, Urso, Agosta, Laforgia e Tambroni: « Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari ».

Come i colleghi ricorderanno questa proposta di legge fu approvata, in seduta comune, dalla Commissione agricoltura e foreste e dalla Commissione igiene e sanità pubblica della Camera nella seduta del 15 dicembre 1965. Inviata al Senato, è stata modificata, in seduta comune, dalla VIII Commissione permanente (agricoltura e foreste) e dalla XI Commissione permanente (igiene e sanità) di quel ramo del Parlamento nella seduta dell'11 aprile 1967.

Nella passata seduta noi avevamo già esaminato tali modifiche, rinviando poi ad oggi l'esame del nuovo testo in attesa del parere della Commissione giustizia, in rapporto ad eventuali osservazioni sugli emendamenti in-

trodotti dal Senato, in particolare all'articolo 42. A tutt'oggi però tale parere non ci è pervenuto, per cui ritengo, in considerazione dell'urgenza della legge in discussione, che le nostre Commissioni potrebbero, ove in tal senso esista l'accordo dei gruppi, procedere senz'altro all'approvazione delle modifiche apportate dal Senato. Se pure infatti noi riteniamo che alcune di dette modifiche siano in contrasto con lo spirito con cui fu proposta e da noi approvata la legge in discussione, potremmo ritenere opportuno rinunciare ad ulteriori perfezionamenti pur di giungere all'approvazione definitiva di questo provvedimento tanto necessario e tanto atteso. Se di fatti volessimo ancora una volta rinviare il provvedimento al Senato, rischieremmo di vederlo decadere con la fine della legislatura in corso, il che mi induce a proporre ai colleghi di prendere in considerazione l'opportunità di accettare senza indugi il testo pervenutoci dal Senato, onde permettere la definitiva ed immediata approvazione della legge.

GASCO, *Relatore per la XIV Commissione.* Ritengo di poter aderire senz'altro alle considerazioni ed all'invito rivoltoci dal Presidente, anche se, in linea di principio, dobbiamo riconoscere che alcune modifiche introdotte dal Senato non hanno, a nostro avviso, alcuna giustificazione.

Ad esempio, la norma che si riferisce al grado di umidità del grano tenero, nella stesura del testo approvato dal Senato, non tiene conto dei dati stabiliti in seno alla Comunità economica europea, così come non tiene conto della prassi instauratasi attraverso i contratti tipo delle varie borse merci.

Tuttavia, come ho già detto, ritengo sia opportuno accogliere l'invito del Presidente, considerando preminente in questo momento la necessità di dare rapidamente una disciplina aggiornata a questo importante settore.

Teniamo anche conto del fatto che,così come la volta scorsa l'onorevole Bartole, anche l'onorevole De Marzi, proponente anch'egli della legge in discussione, pur impossibilitato a partecipare ai nostri lavori perché ricoverato in ospedale a causa di un grave incidente, mi ha pregato di comunicare alla Commissione il suo desiderio di vedere approvata al più presto la legge in esame, anche se ciò non sarà possibile in una stesura che includa ulteriori perfezionamenti.

Inoltre il termine della legislatura è pericolosamente vicino, per cui noi rischieremmo di rendere impossibile l'approvazione di una disciplina attesa da 10 anni, e questo per alcune modifiche giustificate ed importatnti finché si vuole, ma non certo essenziali.

Visto peraltro che non ci è ancora pervenuto il parere della Commissione giustizia, non ritengo sia opportuno prolungare ancora la nostra attesa, tanto più che tale parere non avrebbe alcuna efficacia se entriamo nell'ordine di idee di non apportare ulteriori modifiche al testo del Senato. Pertanto modificando l'opinione da me espressa nella seduta precedente, sono del parere che si debba procedere immediatamente all'approvazione senza modifiche del testo pervenutoci dal Senato.

DE LEONARDIS. A nome mio personale e, ritengo, di tutti i colleghi della Commissione agricoltura appartenenti al mio gruppo, aderisco senz'altro alla proposta del Presi dente.

È tanto più consigliabile di accettare senz'altro il testo del Senato, in quanto i punti da questo modificati sono stati oggetto di lungo esame ed anche di contrasti, frutto di diverse impostazioni fondamentali tra noi e i colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Questo mi porta a ritenere che, se anche noi rinviassimo il testo al Senato, non potremmo in alcun caso raggiungere una soluzione accettata da entrambe le Camere, visto che le diverse posizioni nascono da interessi profondamente divergenti.

Siamo oggi finalmente riusciti, dopo 15 anni (non dieci, collega Gasco), a giungere ad una soluzione che è la migliore possibile, che è comunque l'unica che si può realizzare prima dello scadere della legislatura.

Quindi noi, approvandola, ci riserviamo di vedere come questa legge funzionerà. Se ci saranno inconvenienti, siamo pronti ad intervenire con iniziative, sia governative sia parlamentari, per porvi rimedio.

Per quanto riguarda il parere della Commissione giustizia, noi ci atteniamo alle norme regolamentari. Ritengo pertanto che il suggerimento dell'onorevole Presidente possa essere accettato.

BARTOLE. Le sanzioni che sono state introdotte da noi necessariamente nella legge non erano frutto di una autonoma elaborazione né della Commissione igiene e sanità, né della Commissione agricoltura, né della Commissione industria, che non hanno competenza specifica in proposito; ma esclusivamente dalla Commissione giustizia, alla quale avevamo inviato in bozza lo schema del provvedimento.

Quindi abbiamo il conforto di ritenere che quelle norme, per le quali dovremmo ulteriormente attendere il parere della Commissione giustizia, sono frutto di una competenza

specifica. Pertanto gli emendamenti del Senato sono da approvare nel testo del Senato.

ALBONI. A nome del gruppo comunista dichiaro di accogliere la richiesta di un'approvazione rapida di questa proposta di legge, tenuto conto delle considerazioni che sono state sottolineate dall'onorevole Presidente.

Ci rendiamo conto che la legge non è perfetta, ma non possono essere perfette le leggi che debbono interpretare interessi troppo complessi e a volte contrastanti. Però, è la migliore legge che si potesse in questo momento realizzare attorno ad una disciplina così complessa.

Pertanto, accogliendo l'esigenza di una rapida approvazione di questa proposta di legge e riservandoci successivamente di modificare eventuali parti che non corrispondessero al mutare di situazioni nuove, ci apprestiamo a dare voto favorevole.

SPONZIELLO. Prendo atto che si è determinata una maggioranza sostanzialmente di opinioni circa l'accettazione del testo quale ci proviene dal Senato. Però, desidero che risulti che non condividiamo questa impostazione. Una unanimità completa non c'è.

Non voglio dire che si debba aprire un dibattito cercando di modificare ulteriormente il provvedimento, perché potremmo andare al di là dei termini della legislatura, ma vorrei vedere se è possibile fare qualcosa su alcuni punti, pur senza incidere profondamente sulle linee del provvedimento stesso.

Lo stesso onorevole Relatore pocanzi richiamava l'attenzione sul fatto che sono stati anche disattesi alcune norme e indirizzi comunitari. Per esempio, c'è il requisito dell'umidità.

Se siamo d'accordo che è stato trascurato qualche elemento base; se siamo d'accordo che noi ci siamo avvalsi anche della partecipazione di tecnici nella formulazione che fu inviata al Senato, si potrebbe modificare il testo e trasmetterlo al Senato, che a sua volta sollecitamente lo potrebbe approvare.

In tal caso, infatti, attraverso contatti tra i Presidenti delle due Commissioni, si potrebbero abbreviare di molto i tempi.

BASILE. Io sono contrario, per i motivi addotti dall'onorevole collega Sponziello, a che, senza ulteriore discussione, la proposta di legge sia approvata nel testo emendato dal Senato.

VOLPE. *Sottosegretario di Stato per l'igiene e sanità.* Il Governo non ha nulla da osservare, dopo la proposta dell'onorevole Presidente, accettata dalla maggioranza dei rappresentanti dei gruppi, e condivide la necessità di procedere al più presto all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Prendo atto del parere espresso alla unanimità, ad eccezione degli onorevoli Sponziello e Basile.

Debbo dire all'onorevole Sponziello che mi sono preoccupato di avere dei contatti e l'impressione che ho riportato è che, se variamo anche un solo elemento, purtroppo il Senato riaprirebe la discussione su parecchi altri elementi.

L'onorevole Sponziello ha fatto anche un rilievo riguardante l'umidità: ovviamente, è una visione particolare del problema, in cui c'è una differenza tra le vedute nostre e del Sento.

Prendo anche atto di quanto ha detto l'onorevole Basile.

Comunque passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, non sono stati modificati.

Le nostre Commissioni avevano approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Le farine di grano tenero destinate al commercio possono essere prodotte soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca		
		Ceneri massimo	Cellulosa massimo	Glutine secco minimo
Farina tipo 00 . . .	14,50	0,50	—	7
Farina tipo 0	14,50	0,65	0,20	9
Farina tipo 1	14,50	0,80	0,30	10

La « farina tipo 00 » può essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito).

Nella « farina tipo 1 » le ceneri non possono contenere più dello 0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico.

È consentita la produzione di farina denominata « farina integrale », avente le seguenti caratteristiche: umidità massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri minimo 1,40, ceneri massimo 1,60, cellulosa massimo 1,60, glutine secco minimo 10.

È, altresì, consentita la produzione di farina denominata « farina tipo 2 », purché ottenuta nel molino con miscela di prodotti

della macinazione del grano tenero, avente le seguenti caratteristiche: umidità massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri massimo 0,95, cellulosa massimo 0,50, glutine secco minimo 10.

È tollerata l'immissione al consumo di farine con tenore di umidità fino al massimo del 16 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggior grado di umidità, rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo articolo 13.

Il Senato ha modificato il sesto comma nel seguente modo:

È tollerata l'immissione al consumo di farine con tenore di umidità fino al massimo del 15,50 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggior grado di umidità, rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo articolo 13.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 quale risulta dopo l'introduzione del nuovo testo del sesto comma.

(*È approvato*).

L'articolo 8 non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio possono essere prodotti soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca				
		Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo
		minimo	massimo	minimo	massimo	
Semola (*)	14,50	0,65	0,85	0,20	0,45	10,50
Semolato	14,50	0,90	1,20	—	0,85	11,50

(*) *Valore granulometrico alla prova di stacciatura:*

Passaggio staccio con maglie di millimetri 0,187 di luce, massimo 10 per cento.

La prova di stacciatura per la rilevazione del valore granulometrico previsto nella tabella per la semola, è eseguita secondo le modalità da stabilirsi con il regolamento.

È consentita la produzione di semola e semolato rimacinati, da destinare esclusivamente alla panificazione; tale produzione non è soggetta al rispetto del valore granulometrico di cui sopra.

È consentita altresì la produzione di farina di grano duro, da destinare esclusivamente alla panificazione, avente un contenuto in ceneri minimo 1,35 e massimo 1,60, cellulosa massimo 1, sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 11,50, su cento parti di sostanza secca.

È tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con tenore di umidità fino al massimo del 16 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggiore grado di umidità, rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo articolo 13.

Il Senato ha modificato il primo comma nel seguente modo:

Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio possono essere prodotti soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca				
		Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate (azoto x 5,70 minimo
		minimo	massimo	minimo	massimo	
Semola (*)	14,50	0,70	0,85	0,20	0,45	10,50
Semolato	14,50	0,90	1,20	—	0,85	11,50

(*) *Valore granulometrico alla prova di stacciatura:*

Passaggio staccio con maglie di millimetri 0,187 di luce, massimo 10 per cento.

e il quarto comma nel seguente modo:

È tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con tenore di umidità fino al massimo del 15,50 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggiore grado di umidità, rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo articolo 13.

Pongo in votazione le modifiche apportate dal Senato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 quale risulta dopo le modifiche testé approvate.

(*È approvato*).

Gli articoli 10, 11, 12 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

Gli sfarinati, da chiunque prodotti e commerciati, devono, all'atto dell'immissione in commercio, essere contenuti in sacchi recanti un sigillo, che identifichi la impresa molitrice ed un cartellino che ne indichi il nome o la ragione sociale e la sede, la sede dello stabilimento e il tipo dello sfarinato, indicandolo con le sole denominazioni di cui agli articoli 7, 9 e 11, nonché la data di macinazione.

Gli sfarinati di grano duro, destinati alla panificazione, previsti al terzo e quarto comma del precedente articolo 9, devono essere posti in commercio con l'indicazione suppletiva sul cartellino « solo per panificazione ».

Qualora si adoperino, per contenimento degli sfarinati, sacchi di carta o di altro materiale rispondente alle norme igienico-sanitarie, con chiusura automatica a valvola che corrisponde a sigillo, è consentito di sostituire il cartellino di cui al primo comma del presente articolo, con l'apposizione a stampa sui sacchi stessi delle indicazioni prescritte. La consegna delle farine o delle semole in carri cisterna alla rinfusa e il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori avranno luogo con l'osservanza delle disposizioni che saranno emanate dal Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e con il Ministro per la sanità.

Gli sfarinati acquistati in sacchi originali possono essere riconfezionati e posti in commercio, sempre che le nuove confezioni rechino all'esterno, con scritte a stampa, oltre al peso netto, le indicazioni del tipo previste dalla presente legge, il nome e l'indirizzo del confezionatore.

Il Senato ha così modificato il terzo comma:

Qualora si adoperino, per contenimento degli sfarinati, sacchi di carta o di altro materiale rispondente alle norme igienico-sanitarie, con chiusura automatica a valvola che corrisponde a sigillo, è consentito di sostituire il cartellino di cui al primo comma del presente articolo, con l'apposizione a stampa sui sacchi stessi delle indicazioni prescritte. La consegna delle farine o delle semole in carri cisterna alla rinfusa e il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori avranno luogo con l'osservanza delle disposizioni che saranno emanate dal Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità.

Pongo in votazione l'articolo 13 con le modifiche del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 14 e 15 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

Il contenuto in acqua nel pane, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, è stabilito come appresso:

pezzature	sino	a	70 grammi,	massimo	29%
»	da 100	a 250	»	»	31%
»	da 300	a 500	»	»	34%
»	oltre	i 600	»	»	38%

Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il contenuto massimo in acqua è quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori-limite.

Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi con quelle degli sfarinati con i quali il pane è stato prodotto. È tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri, rispetto a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del pane.

Il Senato ha così modificato il primo comma:

ART. 16.

Il contenuto in acqua del pane, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con la sola eccezione del pane prodotto con farina integrale, per il quale è consentito un aumento del 2 per cento, è stabilito come appresso:

pezzature	sino	a	70 grammi,	mass.	29%
»	da 100	a 250	»	»	31%
»	da 300	a 500	»	»	34%
»	da 600	a 1.000	»	»	38%
»	oltre i 1.000		»	»	40%

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 17, 18, 19 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

ART. 20.

Nella confezione dei pani speciali è consentito l'impiego di burro, olio di oliva – in tutti i tipi ammessi dalle leggi vigenti, escluso l'olio di sansa di oliva rettificato – e strutto, sia come tali che sotto forma di emulsionati, nonché latte e polvere di latte, mosto d'uva, zibibbo ed altre uve passe, fichi, olive, anice, origano, cumino, sesamo, malto, saccarosio e destrosio.

Il pane speciale con l'aggiunta di grassi deve contenere non meno del 3 per cento di sostanza grassa totale riferita a sostanza secca. Nella produzione del pane speciale non possono venire contemporaneamente usati due o più grassi.

Il pane speciale al malto deve contenere non meno del 4 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferito a sostanza secca.

Il pane speciale deve essere posto in vendita con diciture che indichino l'ingrediente aggiunto. Nel caso che più igredienti siano stati aggiunti, le diciture devono indicare questi in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso. È vietata la vendita di pane speciale con la generica denominazione di pane condito, ingrassato o migliorato.

Il pane speciale deve essere tenuto, nei locali di vendita, in scaffali separati, forniti di cartelli recanti la dicitura di cui al precedente comma.

L'impiego di ingredienti diversi da quelli indicati nel presente articolo deve essere autorizzato con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione ed il commercio degli ingredienti autorizzati.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 20.

Nella confezione dei pani speciali è consentito l'impiego di burro, olio di oliva – in tutti i tipi ammessi dalle leggi vigenti, escluso l'olio di sansa di oliva rettificato – e strutto, sia come tali che sotto forma di emulsionati, nonché latte e polvere di latte, mosto d'uva, zibibbo ed altre uve passe, fichi, olive, anice, origano, cumino, sesamo, malto, saccarosio e destrosio.

Il pane speciale con l'aggiunta di grassi deve contenere non meno del 4,5 per cento di sostanza grassa totale riferita a sostanza secca.

Il pane speciale al malto deve contenere non meno del 7 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferito a sostanza secca.

Il pane speciale deve essere posto in vendita con diciture che indichino l'ingrediente aggiunto. Nel caso che più ingredienti siano stati aggiunti, le diciture devono indicare questi in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso. È vietata la vendita di pane speciale con la generica denominazione di pane condito, ingrassato o migliorato.

Il pane speciale deve essere tenuto, nei locali di vendita, in scaffali separati, forniti di cartelli recanti la dicitura di cui al precedente comma.

L'impiego di ingredienti diversi da quelli indicati nel presente articolo deve essere autorizzato con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e dell'artigianato; nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione ed il commercio degli ingredienti autorizzati.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 non sono stati modificati. La Camera aveva approvato l'articolo 28 nel seguente testo:

ART. 28.

È denominato « pasta di semola » il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati esclusivamente con semola di grano duro ed acqua.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 28.

Sono denominati « pasta di semola di grano duro » e « pasta di semolato di grano duro » i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente: *a*) con semola di grano duro ed acqua; *b*) con semolato di grano duro ed acqua.

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La Camera aveva approvato l'articolo 29 nel seguente testo:

ART. 29.

La pasta destinata al commercio può essere prodotta soltanto nel tipo e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca					Acidità espressa in gradi massimo (*)
		Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo	
		minimo	massimo	minimo	massimo		
Pasta di semola..	12,50	0,65	0,85	0,20	0,45	10,50	4

(*) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 29.

La pasta destinata al commercio può essere prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca					Acidità espressa in gradi massimo (*)
		Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo	
		minimo	massimo	minimo	massimo		
Pasta di semola di grano duro . . .	12,50	0,70	0,85	0,20	0,45	10,50	4
Pasta di semolato di grano duro . . .	12,50	0,90	1,20	—	0,85	11,50	5

(*) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La Camera aveva approvato l'articolo 30 nel seguente testo:

ART. 30.

È consentita la produzione di paste speciali, contenenti ingredienti alimentari quali: malto, spinaci, pomodoro, germe di grano, aleurone di frumento e carni di bue, di maiale o di gallinacei e con l'aggiunta di condimenti, spezie e droghe. Le paste speciali devono essere prodotte esclusivamente con semola; tali paste devono essere poste in commercio con la denominazione « pasta di semola », seguita dalla specificazione degli ingredienti aggiunti.

Sulle confezioni devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso.

Per le paste con l'aggiunta di carne devono essere indicate sull'involucro o recipiente che le contiene anche la data di fabbricazione, la durata di conservabilità e le modalità di conservazione.

L'impiego di ingredienti diversi da quelli indicati nel presente articolo deve essere autorizzato con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione ed il commercio degli ingredienti autorizzati.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 30.

È consentita la produzione di paste speciali contenenti vari ingredienti alimentari. Tali ingredienti debbono essere autorizzati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione, il commercio, la conservazione e, ove necessario, la prescrizione della data di fabbricazione e la durata di conservabilità degli ingredienti autorizzati.

Le paste speciali devono essere prodotte esclusivamente con semola; tali paste devono essere poste in commercio con la denominazione « pasta di semola di grano duro », seguita dalla specificazione degli ingredienti aggiunti.

Sulle confezioni devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso e gli estremi del decreto di autorizzazione degli ingredienti stessi.

Per le paste con l'aggiunta di carne devono essere indicate sull'involucro o recipiente che le contiene anche la data di fabbricazione, la durata di conservabilità e le modalità di conservazione.

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

GLI articoli 31, 32, 33 e 34 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 35 nel seguente testo:

ART. 35.

Le paste secche destinate al commercio non possono essere vendute sfuse, ma contenute in confezioni originali, chiuse e munite di sigillo, del peso netto di grammi 100 o 250 o 500 o 1.000 o multipli di 1.000 e solamente in tali confezioni devono essere vendute al consumatore.

Gli imballaggi od involucri devono recare, in lingua italiana, il nome o la ragione sociale della ditta produttrice, la sua sede, la sede dello stabilimento, la denominazione ed il tipo della pasta ed il peso netto, con caratteri indelebili e ben leggibili.

È tollereta una differenza, non superiore al 2 per cento, tra il peso netto indicato sull'involucro e quello effettivo al momento della vendita.

Le denominazioni della pasta, da apporre sull'imballaggio od involucro, devono essere quelle previste dagli articoli 28, 30, 31, 32 e 33, devono essere apposte consecutivamente e non possono essere accompagnate da altre denominazioni o qualificazioni. È altresì vietato apporre raffigurazioni idonee ad indurre in errore l'acquirente. Per involucri di materiale trasparente è vietato l'uso di altro colore al di fuori del neutro.

Gli imballaggi od involucri, di qualsiasi specie, non possono essere reimpiegati per la confezione delle paste.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 35.

Le paste secche destinate al commercio non possono essere vendute sfuse, ma contenute in confezioni originali, chiuse e munite di sigillo, del peso netto di grammi 100 o 250 o 500 o 1.000 o multipli di 1.000 e solamente in tali confezioni devono essere vendute al consumatore.

Gli imballaggi od involucri devono recare, in lingua italiana, il nome o la ragione sociale della ditta produttrice, la sua sede, la sede dello stabilimento, la denominazione ed il tipo della pasta ed il peso netto, con caratteri indelebili e ben leggibili.

È tollerata una differenza, non superiore al 2 per cento, tra il peso netto indicato sull'involucro e quello effettivo al momento della vendita.

Le denominazioni della pasta, da apporre sull'imballaggio od involucro, devono essere quelle previste dagli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33, devono essere apposte consecutivamente e non possono essere accompagnate da altre denominazioni o qualificazioni. È altresì vietato apporre raffigurazioni idonee ad indurre in errore l'acquirente. Per involucri di materiale trasparente è vietato l'uso di altro colore al di fuori del neutro.

Gli imballaggi od involucri, di qualsiasi specie, non possono essere reimpiegati per la confezione delle paste.

Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 41 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 42 nel seguente testo:

ART. 42.

I campioni devono immediatamente essere inviati per le analisi ai laboratori di igiene provinciali e comunali ovvero agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non rispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi. Contemporaneamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dal prelevamento dei campioni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Entro lo stesso termine perentorio, analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni origi-

nali o la merce sia stata consegnata con distinta resa obbligatoria dall'articolo 24.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico provinciale istanza di revisione, in carta da bollo, unendovi la ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine di 60 giorni dalla data del prelevamento del campione.

Pel la comunicazione agli interessati si provvederà nei modi e nei termini previsti dal secondo comma del presente articolo.

In caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione e nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmetterà, entro il termine di 15 giorni dall'una o dall'altra scadenza, le denunce al medico provinciale del luogo ove ha sede la ditta per i provvedimenti di cui al successivo articolo 44

Qualora invece si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, il medico provinciale trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria.

In tal caso l'istanza di analisi revisionale dovrà essere presentata direttamente all'autorità giudiziaria competente, la quale provvederà alternativamente a disporre la revisione nelle forme indicate dai commi precedenti o ad ordinare perizie ai sensi degli articoli 314, 391 e 398 del codice di procedura penale.

Le spese relative all'analisi di revisione sono a carico del richiedente, tanto nel caso di condanna, quanto nei casi di definizione in via amministrativa o di condono.

Per l'esecuzione dell'analisi di revisione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 42.

I campioni devono immediatamente essere inviati per le analisi ai laboratori di igiene provinciali e comunali ovvero agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi. Contemporaneamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dal prelevamento dei campioni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Entro lo stesso termine perentorio, analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali o la merce sia stata consegnata con distinta resa obbligatoria dall'articolo 24.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico provinciale istanza di revisione, in carta da bollo, unendovi la ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di revisione.

Per la comunicazione agli interessati si provvederà nei modi e nei termini previsti dal secondo comma del presente articolo.

In caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmetterà, entro il termine di 15 giorni dall'una o dall'altra scadenza, le denunce al medico provinciale del luogo ove ha sede la ditta per i provvedimenti di cui al successivo articolo 44.

Il medico provinciale, qualora si tratti di delitti previsti dal Capo II e dal Capo III del Titolo VI del Libro II del Codice penale, trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria.

In tal caso l'istanza di analisi revisionale dovrà essere presentata direttamente all'autorità giudiziaria competente, la quale provvederà alternativamente a disporre la revisione nelle forme indicate dai commi precedenti o ad ordinare perizie ai sensi degli articoli 314, 391 e 398 del codice di procedura penale.

Le spese relative all'analisi di revisione sono a carico del richiedente, tanto nel caso di condanna, quanto nei casi di definizione in via amministrativa o di condono.

Per l'esecuzione dell'analisi di revisione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190.

Pongo in votazione il testo del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 43 non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 44 nel seguente testo:

ART. 44.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato:

a) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 (secondo comma), 18, 27, 34, 36 (secondo comma), è punita con l'ammenda sino a lire 2.000.000;

b) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 (ultimo comma), 16, 17, 20 (secondo, terzo e quarto comma), 21, 22 (ultimo comma), 24 (secondo e terzo comma), 26, 33 (ultimo comma) è punita con l'ammenda sino a lire 200.000;

c) la violazione delle norme della presente legge diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere *a*) e *b*) e del regolamento per l'esecuzione della presente legge nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge medesima è punita con l'ammenda sino a lire 1.000.000.

In ogni caso il contravventore è tenuto al pagamento della tassa di analisi. Al personale preposto al servizio di vigilanza competono i diritti previsti dalla legge 5 aprile 1961, n. 322.

Nei casi di particolare gravità, previsti dal settimo comma dell'articolo 42, alla pena dell'ammenda è aggiunta quella dell'arresto fino ad un anno.

Ai sensi dell'articolo 15 del codice penale, le disposizioni della presente legge sono speciali rispetto a quelle contenute nelle leggi 30 aprile 1962, n. 283 e 26 febbraio 1963, n. 441.

Il Senato lo ha così modificato, sopprimendo tra l'altro, il quinto comma:

ART. 44.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato:

a) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 (secondo comma), 18, 27, 34, 36 (secondo comma), è punita con l'ammenda sino a lire 2.000.000;

b) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 (ultimi commi), 16, 17, 20 (secondo, terzo e quarto comma), 21, 22 (ultimo comma), 24 (secondo e terzo comma), 26, 33 (ultimo comma) è punita con l'ammenda sino a lire 200.000;

c) la violazione delle norme della presente legge diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere *a*) e *b*) e del regolamento per l'esecuzione della presente legge nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge medesima è punita con l'ammenda sino a lire 1.000.000.

In ogni caso il contravventore è tenuto al pagamento della tassa di analisi. Al personale preposto al servizio di vigilanza competono i diritti previsti dalla legge 5 aprile 1961, n. 322.

Ai sensi dell'articolo 15 del codice penale, le disposizioni della presente legge sono speciali rispetto a quelle contenute nelle leggi 30 aprile 1962, n. 283 e 26 febbraio 1963, n. 441.

Pongo in votazione l'articolo 44 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 45 no è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 46 nel seguente testo:

ART. 46.

Nel caso di condanna irrevocabile per i reati previsti dal precedente articolo 44, l'autorità giudiziaria trasmette copia della sentenza con l'annotazione del passaggio in giudicato al medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa.

Il medico provinciale può disporre il ritiro della licenza di esercizio a carico del trasgressore, nel caso di condanna alle pene congiunte dell'ammenda e dell'arresto di cui al penultimo comma dell'articolo 44.

L'imprenditore, al quale sia stata ritirata la licenza di esercizio a norma del presente articolo, non può ottenere il rilascio di nuova licenza per la medesima attività prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di ritiro.

Il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa può disporre, altresì, la sospensione della licenza fino a sei mesi, quando il trasgressore abbia riportato, per infrazioni nello spazio di due anni, almeno quattro condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 o due condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 2.000.000 o tre condanne irrevocabili, di cui due per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 e una per contravvenzione punibile con l'ammenda fino a lire 2.000.000.

Alla condanna irrevocabile, ai soli effetti del comma precedente, è equiparata la definizione in via amministrativa.

Le disposizioni contenute nel presente articolo derogano a quelle di cui all'articolo 35 del codice penale.

Il provvedimento del medico provinciale è vincolante per le autorità designate dalla legge alla concessione delle licenze.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 46.

Nel caso di condanna irrevocabile per i reati previsti dal precedente articolo 44, l'autorità giudiziaria trasmette copia della sentenza con l'annotazione del passaggio in giudicato al medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa.

Nei casi di particolare gravità, per le infrazioni previste dal settimo comma dell'articolo 42 il medico provinciale può disporre il ritiro della licenza di esercizio a carico del trasgressore.

L'imprenditore, al quale sia stata ritirata la licenza di esercizio a norma del presente articolo, non può ottenere il rilascio di nuova licenza per la medesima attività prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di ritiro.

Il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa può disporre, altresì, la sospensione della licenza fino a sei mesi, quando il trasgressore abbia riportato, per infrazioni nello spazio di due anni, almeno quattro condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 o due condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 2 000.000 o tre condanne irrevocabili, di cui due per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 e una per contravvenzione punibile con l'ammenda fino a lire 2.000.000.

Alla condanna irrevocabile, ai soli effetti del comma precedente, è equiparata la definizione in via amministrativa.

Le disposizioni contenute nel presente articolo derogano a quelle di cui all'articolo 35 del codice penale.

Il provvedimento del medico provinciale è vincolante per le autorità designate dalla legge alla concessione delle licenze.

Pongo in votazione l'articolo 46 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 47, 48, 49 e 50 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 51 nel seguente testo:

ART. 51.

Sino al 31 dicembre 1967 è consentita la produzione di « pasta comune » confezionata con semolato oppure con semolato miscelato con sfarinati di grano tenero, nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca					Acidità espressa in gradi massimo (*)
		Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo	
		minimo	massimo	minimo	massimo		
Pasta tipo I. .	12,50	—	0,64	—	0,20	10 —	4
Pasta tipo II .	12,50	0,86	1 —	—	0,80	11 —	5

(*) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale, occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

La vendita dei due tipi di pasta comune è consentita sino al 30 giugno 1968.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 51.

Sino al 31 dicembre 1967 è consentita la produzione di pasta comune confezionata con semolato miscelato con farine o granito di grano tenero, avente le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca					Acidità espressa in gradi massimo (*)
		Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo	
		minimo	massimo	minimo	massimo		
Pasta comune	12,50	0,86	1	—	0,80	11	5

(*) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale, occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

La vendita di detto tipo di pasta è consentita sino al 30 giugno 1968.

Pongo in votazione l'articolo 51 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 52 non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 53 nel seguente testo:

ART. 53.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con i Ministri per la sanità e per l'industria e commercio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 53.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, saranno emanate le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Pongo in votazione l'articolo 53 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 54 non è stato modificato.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge:

« Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (594-718-*B*).

Presenti e votanti	50
Maggioranza	26
Voti favorevoli	50
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

per la XI Commissione i deputati:

Angelini Giuseppe, Armani, Avolio, Beccastrini, Bo, Fracassi, Azzaro, De Leonardis, Ferrari Riccardo, Fornale, Franzo, Gerbino, Gombi, Imperiale, Lettieri, Loreti, Magno, Mengozzi, Nucci, Pala, Prearo, Rampa, Biagioni, Scarascia Mugnozza, Serini, Sedati, Stella, Truzzi, Vaja.

per la XIV Commissione:

Alboni, Alessi Catalano Maria, Barba, Barberi, Bartole, Berretta, Capua, Cattaneo Petrini Giannina, De Maria, Di Mauro Ado Guido, Fada, Galluzzi, Gasco, Lattanzio, Messinetti, Monasterio, Morelli, Palazzeschi, Pasqualicchio, Tantalo, Zanti Tondi Carmen.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO